

N. R.G. 2015/384



TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SPECIALI SOMMARI CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **384/2015** promosso da:

F , in proprio e quale titolare della ditta
individuale **F** con il patrocinio
dell'avv. MANFREDA STEFANO, elettivamente domiciliato in VIA SERGIO BERETTI 3/3
REGGIO EMILIA presso il difensore avv. MANFREDA STEFANO

RICORRENTE

contro

G
N **IL CASO.it** **RESISTENTI**

Il Giudice dott.ssa Chiara Zompi,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11.3.2015,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Rilevato che, con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 28.01.2015, **M** , in
proprio e in qualità di titolare della ditta individuale “**F** ” con sede in
C , ha chiesto all'intestato Tribunale l'adozione, in via d'urgenza, di un provvedimento
nei confronti di **G** e **G** diretto a far cessare e quindi ad inibire a questi
ultimi l'indebita pubblicazione sulla piattaforma *Facebook* dei post dal contenuto offensivo e
diffamatorio meglio descritti in ricorso;
dato atto della mancata costituzione dei convenuti;
considerato che, per quel che concerne l'ammissibilità del ricorso d'urgenza in esame, nel caso di
specie ricorre anzitutto il requisito della atipicità/residualità, non prevedendo il vigente ordinamento
giuridico strumenti cautelari tipici alternativi a quello attivato dall'odierna ricorrente;
rilevato che, per quel che concerne la fondatezza del ricorso, sono prodotte in copia numerose
pubblicazioni di post e commenti effettuate dallo **I** e dalla **G** , sui rispettivi profili

Pagina 1



Facebook o su profili altrui, espressamente o implicitamente riferiti alla ricorrente e alla sua attività commerciale (docc.1,2,3,4,5,6,7,9,10 ric.), il cui contenuto appare palesemente lesivo dei diritti della personalità della ricorrente, risolvendosi le stesse pubblicazioni in un inammissibile attacco denigratorio personalizzato;

ritenuto infine che, per quanto concerne il presupposto del *periculum in mora*, il paventato timore di danno grave e irreparabile deve ritenersi anch'esso verosimilmente sussistente e ciò in ragione della particolare natura dei beni giuridici offesi e l'oggettiva gravità dei fatti lesivi allegati dalla ricorrente;

che ricorrono dunque i presupposti per la concessione della richiesta cautela;

che parimenti appare fondata la richiesta della ricorrente di fissazione di una somma di denaro dovuta dai convenuti per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, ai sensi dell'art. 614 *bis* c.p.c., dovendosi tale norma ritenere applicabile anche ai provvedimenti emanati in sede cautelare;

che le spese di lite, in base al principio della soccombenza, vanno poste a carico dei resistenti;

P.Q.M.

visti gli artt. 700, 669 *ter*, 669 *octies*, 614 *bis* c.p.c.

ordina

a Iovene G e G l'immediata cessazione e rimozione di tutte le pubblicazioni a contenuto ingiurioso e diffamatorio nei confronti della ricorrente sulla piattaforma Facebook o su altri *social network*;

fissa

in €.100,00 la somma di denaro dovuta dagli obbligati per ogni violazione o inosservanza dell'ordine che precede nonché per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;

condanna

i convenuti al rimborso, a favore della ricorrente, delle spese di lite che liquida in €.267,00 per esborsi e in €.1.145,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.

REGGIO EMILIA, 15 aprile 2015

Il Giudice

dott. Chiara Zompi

